REGOLAMENTO (CEE) N. 2708/77 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i tabacchi grezzi o non lavorati del tipo « Virginia », originari dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzioni relativa allo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaisia, il Pakistan e Singapore (3), la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale ;

considerando che, da una parte, per numerosi paesi asiatici del Commonwealth, e in particolare per l'India, i tipi di tabacco grezzo in questione sono un importante prodotto d'esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate in seguito all'ampliamento della Comunità e che, d'altra parte, tali paesi si trovano tra quelli maggiormente colpiti dall'attuale crisi economica ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione per i problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che detti tipi di tabacco grezzo vengano inseriti nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che, a motivo della sensibilità generale del settore tabacco e della necessità di salvaguardare gli interessi dei paesi associati nonché degli Stati ACP in questo settore, è tuttavia opportuno stabilire, per i tabacchi grezzi o non lavorati del tipo « Virginia », un particolare regime, consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che l'offerta in oggetto è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità nell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19–21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare gradualmente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 ; che, tuttavia, per il tipo di tabacco « flue-cured » del tipo « Virginia », il sistema delle preferenze tariffarie è stato reso applicabile dal 1974 e che sembra opportuno applicarlo a tutti i tipi di tabacco « Virginia » ;

considerando che è pertanto opportuno che, per i suddetti tabacchi grezzi o non lavorati originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1978 all'apertura di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate e al dazio doganale del 7 %, con riscossione minima di 15 UC per 100 kg di peso

(1) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 16.
(2) Parere reso il 26/27 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

netto per i tabacchi del tipo « Virginia » della voce tariffaria 24.01 ex B e con riscossione massima di 45 UC per 100 kg di peso netto per i tabacchi del tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 A ex I e 24.01 A ex II ;

considerando, che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (1), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari » è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (2) ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni del prodotto in oggetto in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione di tale contingente, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria del contingente stesso, con riguardo ai principi suddetti ; che inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti : la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che inoltre la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ; che, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 98 % circa dei volumi contingentali ;

considerando che in base ai dati statistici disponibili, che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l'esercizio contingentale, la partecipazione alla prima parte può stabilirsi come segue :

R. f. di Germania	10 315	tonnellate
Benelux	5 586	tonnellate
Francia	980	tonnellate
Italia	3 920	tonnellate
Danimarca	1 862	tonnellate
Irlanda	1 935	tonnellate
Regno Unito	34 202	tonnellate

considerando che per i prodotti in questione le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversare una notevole percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte di uno o dell'altro contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dell'aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate per l'importazione di tabacchi grezzi

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 178.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

o non lavorati del tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 A ex I, 24.01 A ex II e 24.01 ex B della tariffa doganale comune. Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello del 7 % con una riscossione minima di 15 UC per 100 kg di peso netto per i tabacchi del tipo « Virginia » della voce tariffaria 24.01 ex B e con una riscossione massima di 45 UC per 100 kg di peso netto per i tabacchi del tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 A ex I e 24.01 A ex II.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia, le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di « prodotti originari » è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

L'ammissione al beneficio del contingente tariffario in questione è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità, figurante nel certificato di origine e stabilito secondo la procedura di cui al secondo comma.

Articolo 2

1. Una prima parte pari a 58 800 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1978, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi qui di seguito indicati:

R. f. di Germania	10 315	tonnellate
Benelux	5 586	tonnellate
Francia	980	tonnellate
Italia	3 920	tonnellate
Danimarca	1 862	tonnellate
Irlanda	1 935	tonnellate
Regno Unito	34 202	tonnellate

2. La seconda parte, che verte su un quantitativo di 1 200 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'articolo 2, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 —, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi e se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri che alla data del 25 ottobre 1978 non abbiano esaurito una delle proprie quote iniziali, versano alla riserva, entro il 7 novembre 1978, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 15 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 7 novembre 1978 il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto, effettuate fino al 25 ottobre 1978 incluso ed imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 21 novembre 1978, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 7

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti di cui trattasi, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente all'aliquota ad essi attribuita.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 8

Gli Stati membri informeranno mensilmente la Commissione in merito alle importazioni dei prodotti in oggetto effettivamente imputate sulle loro aliquote sia in valore espresso in unità di conto sia in quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 9

Se la Comunità constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 10

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 9, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 11

Il disposto degli articoli 9 e 10 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato, e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni dei precedenti articoli vengano rispettate.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan
208 Algeria
236 Alto Volta
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh
469 Barbados
284 Benin
675 Butan
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana
508 Brasile
328 Burundi
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad
512 Cile
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
424 Honduras
306 Impero Centrafricano
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
636 Kuwait
684 Laos
395 Lesotho
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi
701 Malaisia
667 Maldive
232 Mali
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal
432 Nicaragua
240 Niger
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
066 Romania
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia
669 Sri Lanka
224 Sudan
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
350 Uganda
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1977, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
205 Ceuta e Melilla
044 Gibilterra
740 Hong Kong
471 Indie occidentali
202 Isole Canarie
463 Isole Cayman
802 Isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald ; isola Norfolk
808 Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
529 Isole Falkland e dipendenze
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
812 Oceania britannica
822 Polinesia francese
329 Sant'Elena e dipendenze
890 Terre australi ed antartiche francesi
890 Territorio antartico australiano
890 Territorio antartico britannico
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
814 Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola di Niue, isola di Ross, isole Tokelau)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.